



Ordinanza concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari

del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 17 gennaio 1961¹ sull'assicurazione per l'invalidità

Art. 35^{bis} cpv. 2, secondo periodo, 2^{bis} e 2^{ter}

² ... Sono fatti salvi il capoverso 4 e l'articolo 42^{bis} capoverso 4 LAI.

^{2bis} I minorenni che soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione sociale e hanno diritto a un assegno per grandi invalidi in virtù dell'articolo 42^{bis} capoverso 4 LAI devono inoltrare all'ufficio AI, unitamente alla fattura, anche l'attestazione dello stabilimento ospedaliero prevista in quella disposizione.

^{2ter} I minorenni che si assumono le spese del soggiorno in istituto continuano ad aver diritto a un assegno per grandi invalidi.

Art. 36 cpv. 2, secondo periodo

² ... Se si assumono le spese del soggiorno in istituto, mantengono il loro diritto al supplemento per cure intensive.

2. Ordinanza del 15 gennaio 1971² sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

RS

¹ RS 831.201

² RS 831.301

Art. 14a cpv. 3 lett. a

³ Il capoverso 2 non è applicabile:

- a. se l'invalidità di persone senza attività lucrativa è stata stabilita conformemente all'articolo 28a capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1959³ sull'assicurazione per l'invalidità (LAI); o

Art. 16c^{bis} Pigione in caso di condivisione dell'alloggio con altre persone

Se più persone per le quali è effettuato un calcolo comune della prestazione complementare annua conformemente all'articolo 9 capoverso 2 LPC condividono l'alloggio con altre persone, i supplementi sull'importo massimo riconosciuto per la pigione di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC sono concessi soltanto per le persone comprese nel calcolo comune. L'articolo 10 capoverso 1^{bis}, primo periodo, LPC non è applicabile.

Art. 25a cpv. 2

² Un assicurato che l'ufficio AI, nel contesto della concessione di un assegno per grandi invalidi, ha ritenuto persona soggiornante in un istituto ai sensi dell'articolo 42^{ter} capoverso 2 LAI⁴ è considerato tale anche in relazione al diritto a prestazioni complementari.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ RS 831.20

⁴ RS 831.20



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

7 ottobre 2020

Ordinanza concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari

Commento

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Entrata in vigore scaglionata per la legge federale	3
3	Commento ai singoli articoli	4
3.1	Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI).....	4
3.2	Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI)	5
4	Ripercussioni finanziarie	6

1 Situazione iniziale

Il lavoro dei familiari assistenti è molto importante per la società e costituisce una parte significativa delle cure prestate. Tuttavia, è difficile conciliare l'assistenza ai familiari con lo svolgimento di un'attività lucrativa. Per questi motivi, il 22 maggio 2019 il Consiglio federale ha adottato e trasmesso al Parlamento il messaggio relativo alla legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari (FF 2019 3381). Con il progetto s'intende sgravare le persone che lavorano e assistono i familiari, migliorando la loro situazione.

Il Parlamento ha adottato la nuova legge nella votazione finale del 20 dicembre 2019 (FF 2019 7217). Essa disciplina la continuazione del pagamento del salario in caso di brevi assenze dal lavoro e introduce un congedo di assistenza pagato di 14 settimane per i genitori di figli con gravi problemi di salute, da fruire entro 18 mesi. Inoltre prevede la concessione di accrediti per compiti assistenziali dell'AVS anche in caso di grande invalidità di grado lieve e per le cure prestate ai conviventi. Al contempo verranno adeguati il supplemento per cure intensive e l'assegno per grandi invalidi dell'AI per minorenni: in futuro il diritto a queste prestazioni sussisterà anche in caso di degenza ospedaliera di durata superiore a un mese civile, se la presenza dei genitori in ospedale è necessaria ed effettiva. Con il nuovo disciplinamento degli importi massimi riconosciuti per le spese di pigione nell'ambito delle prestazioni complementari (PC) si procede anche a una rettifica della riforma delle PC (FF 2019 2259): i beneficiari di PC che condividono l'alloggio con altre persone avranno diritto a un importo massimo riconosciuto per le spese di pigione pari a quello previsto per coloro che vivono in un'economia domestica composta da due persone, a prescindere dal numero di persone che condividono l'alloggio. In questo modo si vuole evitare che le persone interessate siano costrette a trasferirsi.

Poiché il termine del referendum contro la legge è scaduto inutilizzato il 9 aprile 2020, il Consiglio federale può ora determinare l'entrata in vigore della legge federale e delle relative disposizioni d'esecuzione.

2 Entrata in vigore scaglionata per la legge federale

Nell'aprile del 2020, alla scadenza del termine di referendum della legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, in particolare gli organi esecutivi si sono ritrovati a dover gestire un'enorme mole di lavoro in relazione con l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus introdotta nel contesto della relativa pandemia. Questo ha comportato ritardi nell'attuazione di altri progetti concernenti le indennità di perdita di guadagno (IPG), in particolare l'indennità per il congedo di assistenza di 14 settimane previsto nel progetto sui familiari assistenti. Per gli organi esecutivi sarebbe difficile da attuare un'entrata in vigore simultanea dell'indennità di assistenza ai familiari, del congedo di paternità e della riforma delle prestazioni complementari. Per questo motivo, le varie misure della legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari saranno introdotte in modo graduale. L'adozione di questa procedura consente alle casse di compensazione di svolgere i compiti loro assegnati garantendo la qualità e la sicurezza giuridica necessarie.

Il 1° gennaio 2021 entreranno in vigore le disposizioni legali seguenti:

- *modifica concernente le brevi assenze dal lavoro (art. 329g CO, art. 36 cpv. 3 e 4 LL);*
- *modifica concernente gli accrediti per compiti assistenziali (art. 29^{septies} LAVS);*

- *modifica concernente il supplemento per cure intensive e l'assegno per grandi invalidi per minorenni dell'assicurazione invalidità (art. 42^{bis} cpv. 4 LAI);*
- *aumento degli importi massimi riconosciuti per la pigione nell'ambito delle PC per le persone che condividono l'alloggio (art. 10 cpv. 1^{ter} LPC).*

Il congedo di assistenza di 14 settimane sarà introdotto con effetto dal 1° luglio 2021. Le relative disposizioni d'esecuzione saranno adottate in un secondo momento.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Art. 35^{bis} cpv. 2, 2^{bis} e 2^{ter}

Cpv. 2

Attualmente questo articolo disciplina il pagamento dell'assegno per grandi invalidi per minorenni in caso di soggiorno in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione. Rientrano in questa categoria anche i soggiorni in un'istituzione per l'esecuzione di provvedimenti sanitari (art. 8 cpv. 3 lett. a LAI). L'articolo 42^{bis} capoverso 4 LAI è stato adeguato; nel suo nuovo tenore, stabilisce che il diritto a un assegno per grandi invalidi non si estingue più in caso di soggiorno ospedaliero di durata inferiore a un mese civile intero. Il rimando all'articolo 42^{bis} capoverso 4 LAI nella presente disposizione consente quindi di evitare la soppressione del pagamento dell'assegno per grandi invalidi in tale situazione.

Cpv. 2^{bis}

Di regola il diritto all'assegno per grandi invalidi è soppresso per ogni mese civile intero trascorso in uno stabilimento ospedaliero a spese dell'assicurazione sociale. L'articolo 42^{bis} capoverso 4 LAI contempla però un'eccezione per i minorenni: se i genitori devono restare in ospedale, l'assegno per grandi invalidi viene pagato anche in caso di soggiorno di durata superiore a un mese civile. Il presente nuovo capoverso stabilisce che spetta ai genitori inoltrare all'ufficio AI, unitamente alla fattura trimestrale, l'attestazione o le attestazioni dello stabilimento ospedaliero da cui risulta che la loro presenza regolare nel medesimo era necessaria ed è stata effettiva.

Cpv. 2^{ter}

Nell'ottica della migliore conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari cui si mira con la presente revisione, occorre introdurre un'eccezione al disciplinamento dell'articolo 42^{bis} capoverso 4 LAI, secondo cui i minorenni non hanno diritto all'assegno per grandi invalidi per i giorni trascorsi in istituto, per il caso in cui i genitori si assumono le spese del soggiorno in istituto. Ciò può succedere, ad esempio, quando i genitori, che di solito si occupano del figlio a casa, decidono di fargli trascorrere un fine settimana in istituto per riposarsi. Qualora le spese di tali soggiorni non siano assunte né dal Cantone né da un altro ente pubblico, è opportuno che l'assegno per grandi invalidi e l'eventuale supplemento per cure intensive continuino a essere pagati. I genitori saranno così in grado di finanziare il soggiorno in istituto del figlio, il che a lungo termine potrà contribuire a che quest'ultimo continui a essere assistito a casa e i genitori svolgano eventualmente un'attività lucrativa. Le ripercussioni finanziarie di questo adeguamento dovrebbero essere marginali, poiché nella prassi sono pochi i casi in cui i genitori si assumono le spese di un breve soggiorno in istituto.

Art. 36 cpv. 2, secondo periodo

Questo articolo prevede che il supplemento per cure intensive sia pagato soltanto se i minorenni non soggiornano in un istituto. Per coerenza con il nuovo tenore dell'articolo 35^{bis} capoverso 2, va pertanto adeguato in modo tale che questa prestazione possa continuare a essere pagata nel caso in cui i genitori si assumano le spese del soggiorno.

3.2 Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI)

Art. 14a cpv. 3 lett. a

L'attuale rimando all'articolo 27 OAI concernente la determinazione dell'invalidità per le persone senza attività lucrativa è ormai obsoleto e va sostituito con il rimando all'articolo 28a capoverso 2 LAI. Si tratta di una modifica puramente redazionale, che non ha ripercussioni materiali.

Art. 16c^{bis} *Pigione in caso di condivisione dell'alloggio*

La riforma delle PC prevede un nuovo disciplinamento degli importi massimi riconosciuti per le pigioni. L'importo massimo per un'economia domestica viene determinato in primo luogo in funzione delle regioni per la pigione e delle dimensioni dell'economia domestica (cfr. il messaggio concernente la modifica della LPC sugli importi massimi riconosciuti per le spese di pigione)¹. L'importo massimo viene diviso in parti uguali tra i singoli membri dell'economia domestica (compresi quelli non inclusi nel calcolo delle PC). Se un'economia domestica è costituita da un numero maggiore di persone non incluse nel calcolo delle PC, l'importo massimo computabile per le spese di pigione sarà quindi inferiore per la/e persona/e beneficiaria/e di PC. Con la legge federale concernente il miglioramento della conciliabilità tra attività lucrativa e assistenza ai familiari, il Parlamento ha pertanto introdotto un'ulteriore disposizione sugli importi massimi riconosciuti per la pigione, che entrerà in vigore in concomitanza con la riforma delle PC. Questa disposizione, che rettifica la riforma delle PC, stabilisce che per una persona beneficiaria di PC che condivide l'alloggio con altre persone l'importo massimo riconosciuto per la pigione corrisponde a quello per una persona che vive in un'economia domestica composta da due persone (art. 10 cpv. 1^{ter} nLPC). Si considera che una persona beneficiaria di PC condivide l'alloggio con altre persone quando vive nella stessa economia domestica con una o più persone che non sono incluse nel calcolo delle PC.

La nuova disposizione legale stabilisce che il Consiglio federale determina le modalità del calcolo dell'importo massimo per le coppie sposate che condividono l'alloggio con altre persone e per le persone che condividono l'alloggio con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per i figli dell'AVS o dell'AI. L'articolo 16c^{bis} OPC-AVS/AI proposto prevede che in tali casi per la determinazione dell'importo massimo dell'economia domestica vengano considerate unicamente le persone incluse nel calcolo comune delle PC e, di conseguenza, i supplementi previsti nell'articolo 10 capoverso 1 lettera b nLPC vengano attribuiti soltanto a queste persone. Con questa norma di delega il Legislatore tiene conto del fatto che questi casi rappresentano forme miste di famiglie e persone che condividono l'alloggio, le quali vanno disciplinate separatamente. Se tali casi fossero disciplinati dalla disposizione prevista per le persone che condividono l'alloggio, per ogni persona inclusa nel calcolo delle PC si potrebbe prendere in considerazione l'importo massimo previsto per una persona che vive in un'economia domestica composta da due persone. Le famiglie in questione risulterebbero così nettamente avvantaggiate rispetto a quelle in cui tutti i membri dell'economia domestica sono inclusi nel calcolo delle PC. Per contro, se si applicassero le regolamentazioni previste nella riforma delle PC, gli importi massimi riconosciuti per le pigioni per le singole persone (o la somma, per le famiglie) potrebbero essere molto bassi in particolare nel caso di un numero elevato di persone che condividono l'alloggio.

Conformemente alla presente disposizione di ordinanza, nei casi summenzionati per il calcolo dell'importo massimo riconosciuto per l'economia domestica si tiene conto unicamente delle persone incluse nel calcolo comune delle PC. In compenso, si rinuncia alla divisione della pigione secondo l'articolo 10 capoverso 1^{bis} LPC. Alla persona beneficiaria di PC e ai suoi familiari che condividono l'alloggio si applicherà quindi lo stesso importo massimo previsto per

¹ FF 2015 765, in particolare pag. 777 segg.

le famiglie che vivono da sole e i cui membri dell'economia domestica sono tutti inclusi nel calcolo delle PC.

Art. 25a cpv. 2

Si tratta di una modifica puramente redazionale, poiché in futuro l'abbreviazione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) figurerà già all'articolo 14a capoverso 3.

4 Ripercussioni finanziarie

Le ripercussioni finanziarie del progetto derivano dalla legge federale. Le disposizioni d'esecuzione della presente ordinanza non comporteranno invece spese supplementari.